

- il calcolo delle riserve tecniche, per il quale sono in via di definizione principi tecnici su temi come l'individuazione dell'*existing business*, della curva *risk free* e linee-guida sulle modalità di valutazione delle riserve tecniche;
- la definizione di alcuni aspetti sui mezzi patrimoniali, in particolare per la classificazione dei mezzi propri di base e per i criteri di individuazione dei fondi propri accessori e relative linee-guida.

Nell'ambito dei lavori di primo pilastro, l'*Internal Model Committee (IMC)* ha proseguito la sua attività di supporto tecnico per l'implementazione di *Solvency II* nelle aree relative ai modelli interni, con particolare riferimento alle linee guida su temi quali l'utilizzo dei modelli esterni, *validation tools*, *application*, documentazione e politiche per i cambiamenti dei modelli.

In considerazione del soddisfacimento su base continuativa del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con modelli interni, è emersa l'esigenza di individuare indicatori quantitativi adeguati ad aumentare la capacità analitica dei supervisori durante il processo di approvazione.

L'EIOPA ha pubblicato alcuni documenti che riguardano aspetti di principale novità del nuovo regime, l'*Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)* ed il *supervisory reporting*.

L'ORSA è un importante strumento di *risk management*; è un *self-assessment* che consente all'impresa di valutare se dispone di capitale sufficiente per far fronte alle sue esigenze di *business* e se il requisito di capitale (*SCR - Solvency Capital Requirement*) rifletta adeguatamente il profilo di rischio: l'impresa ha l'onere di decidere come attuare in concreto l'ORSA; il *Board* ne è responsabile, deve approvare e verificare regolarmente la sua efficacia.

Sono stati definiti anche i requisiti di *reporting*, sia narrativi che quantitativi, relativi alle informazioni sulla situazione finanziaria e di solvibilità che le imprese vigilate dovranno trasmettere al supervisore (c.d. *Regular Supervisory Reporting*) e quelle che dovranno rendere pubbliche (c.d. *Solvency Financial Condition Report*), nonché i requisiti di *reporting* quantitativi sulle informazioni da trasmettere al supervisore per finalità di stabilità finanziaria (*add-on Quantitative Financial Stability Reporting Templates*)

Tale reportistica di vigilanza è armonizzata a livello europeo e sostituirà l'attuale modulistica di vigilanza, è prevista anche la possibilità per le Autorità di Vigilanza nazionali di chiedere un *reporting* aggiuntivo per le eventuali specificità nazionali, ad esempio in termini di prodotti.

Il gruppo di lavoro EIOPA competente sul secondo e terzo pilastro (*IGSRR – Internal Governance and Supervisory Reporting Requirements*) ha lavorato anche sul sistema di *governance* delle imprese di assicurazione incluse le funzioni, considerate fondamentali dalla direttiva (*internal audit, risk management, compliance* e attuariale). Altre linee-guida, attualmente in preparazione, sono costituite dalle misure sulla trasparenza ed *accountability* dei supervisori, sull'applicazione dei *capital add-ons*, sull'estensione della durata dei periodi concessi alle imprese per ristabilire la propria situazione patrimoniale (*Pillar II dampener*) in caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari e sul *Supervisory Review Process – SRP*, cioè i metodi di vigilanza armonizzati a livello europeo.

La vigilanza sui gruppi

Nel 2012 il Comitato sulla supervisione dei gruppi assicurativi (*IGSC*) dell'EIOPA, presieduto dal 2011 dall'ISVAP (ora IVASS), ha continuato la propria attività sulla definizione di linee-guida sugli aspetti quantitativi e qualitativi relativi alla supervisione dei gruppi assicurativi quali: il calcolo della

solvibilità, le operazioni infragruppo, la *governance*, l'ORSA, il *capital add-on*, il processo di vigilanza, la definizione della modulistica di vigilanza.

In cooperazione con il *College team* dell'EIOPA sono state aggiornate le linee-guida sul funzionamento dei collegi dei supervisori e definito il piano d'azione per il 2102.

L'attuazione del piano di lavoro da parte dei vari collegi di supervisori è stata monitorata dall'EIOPA e, complessivamente, è risultato che gli obiettivi fissati sono stati raggiunti.

Le *interim measures* di preparazione per *Solvency II*

L'EIOPA – preso atto del ritardo nell'applicazione della direttiva *Solvency II* a causa del protrarsi del negoziato sulla *Omnibus II* – ha pubblicato a dicembre 2012 un'Opinione, rivolta alle singole Autorità di Vigilanza nazionali al fine di favorire la progressiva implementazione del progetto a livello nazionale

In concreta applicazione dell'Opinione, a marzo 2013 l'EIOPA ha emanato una serie di linee guida (c.d. *interim measures*, in pubblica consultazione fino a metà giugno 2013) in cui sono stati trasferiti gran parte dei lavori che l'EIOPA aveva svolto sugli aspetti di *governance* (inclusa l'ORSA), reportistica di vigilanza e *pre-application* dei modelli interni. La versione definitiva di tali linee guida è attesa a novembre 2013; a quel punto, ciascuna Autorità nazionale dovrà decidere se implementarle nel proprio ordinamento oppure spiegare le ragioni per la loro non applicazione (c.d. *comply or explain mechanism*). Le linee guida saranno applicabili dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del *reporting* di vigilanza per il quale è prevista l'applicazione dal 1° gennaio 2015 su dati 2014.

Secondo le linee guida, le imprese devono dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno che preveda l'istituzione di 4 funzioni rilevanti (*key functions: internal audit, risk management, compliance* ed attuariale) con la definizione di compiti, responsabilità e linee di reportistica interna. Viene altresì richiesto che i componenti aziendali ed i responsabili delle funzioni rilevanti soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità. Le linee guida contengono anche direttive in materia di investimenti per dare attuazione al *Prudent person principle* al fine di garantire una corretta gestione degli investimenti.

Le *interim measures* sulla valutazione *forward looking* dei rischi (basata sui principi dell'articolo 45 della direttiva *Solvency II* relativo all'ORSA) comprendono 25 linee guida dirette a valutare se le imprese dispongono di capitale sufficiente, tenuto conto del profilo di rischio specifico, per far fronte ai requisiti di capitale e delle riserve tecniche e per misurare se il profilo di rischio specifico si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità. Anche in questo caso particolari disposizioni riguardano i gruppi e concernono il perimetro delle imprese da includere nella valutazione, il *reporting* all'Autorità di vigilanza, l'impatto dei rischi specifici di gruppo sulla valutazione, gli utilizzatori dei modelli interni e le modalità per considerare i rischi derivanti dalle imprese dei Paesi terzi e dalle imprese di riassicurazione incluse nel gruppo.

Le *interim measures* sulla informativa di vigilanza (*supervisory reporting*) mirano a sollecitare le imprese alla creazione di sistemi e strutture per un adeguato scambio di informazioni di vigilanza con le Autorità che sia coerente con il sistema di valutazione previsto da *Solvency II*. In particolare, prevedono un *core set* di moduli di vigilanza che copre il 40% della modulistica complessiva, come identificata nella precedente pubblica consultazione.

Le linee guida sulla *pre-application* per i modelli interni forniscono dettagli in relazione alle attività che le Autorità di vigilanza devono porre in essere al fine di valutare la capacità di adeguamento delle imprese all'utilizzo del modello interno. Vengono inoltre definiti i principi base per la revisione del modello interno, quali il principio di proporzionalità e le specificità dell'impresa.

La Protezione dei consumatori

Nuovi *workstream* si sono aggiunti in seno al Comitato EIOPA per la protezione del consumatore e l'innovazione finanziaria.

Il tema dei reclami, già affrontato l'anno precedente con le linee-guida riferite alle imprese di assicurazione, è stato indirizzato anche agli intermediari, prevedendo la creazione della specifica funzione aziendale e fissando principi di riferimento per la sua gestione, in particolare quello della proporzionalità da applicare agli intermediari di piccola dimensione, molto numerosi in diversi mercati nazionali tra cui quello italiano.

Altro tema particolarmente interessante affrontato dal Comitato riguarda la diffusione dei siti comparativi che offrono la scelta di prodotti assicurativi *on line*. Sul tema è in preparazione un *report* che individua le *good practices* che gli operatori dovrebbero seguire per offrire ai consumatori un servizio equo e trasparente.

Parallelamente ai lavori in Consiglio sulla revisione della Direttiva Intermediari (IMD II), il Comitato sta lavorando su un *report* di *good practices* in materia di requisiti di conoscenza e capacità professionale degli intermediari con l'intento di promuovere la convergenza tra i Paesi a livello di *high principles*.

E' stata inoltre messa a punto una metodologia per individuare i *consumer trends* partendo dalla raccolta di dati uniformi tra i Paesi. Sulla base di tale metodologia, che comprende la raccolta di dati quantitativi inerenti i prodotti, i premi ed i reclami, saranno ricavati i *trend* dei consumatori nazionali ed europei.

La Stabilità finanziaria

Nel corso del 2012, il *Financial Stability Committee* dell'EIOPA ha emanato le consuete relazioni sull'andamento dei mercati assicurativi in Europa attraverso la pubblicazione semestrale dei *Report* sulla stabilità finanziaria.

Il protrarsi delle tensioni nei mercati finanziari ha indotto il Comitato a intensificare il monitoraggio, a livello europeo, dei fattori maggiormente rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, mantenendo un alto livello di attenzione sulle esposizioni dell'industria assicurativa europea verso titoli governativi, banche ma anche innovativi strumenti di trasformazione/approvvisionamento della liquidità quali *liquidity swap* e *short-term funding*. Particolare attenzione è stata poi rivolta al protrarsi del periodo di bassi tassi di interesse e all'impatto che lo stesso ha sul settore assicurativo, specie sul comparto vita.

Sono continuati i lavori per la predisposizione dello *Stress Test* europeo che hanno tuttavia subito dei ritardi per evitare sovrapposizioni con l'esercizio di valutazione di impatto relativo al *Long Term Guarantee package*. Il lancio dello *Stress Test* è previsto per la seconda metà del 2013.

Ulteriori contributi hanno riguardato la partecipazione alla predisposizione della relazione sui rischi intersettoriali redatto dal *Joint Committee* con i contributi delle tre Autorità Europee (EIOPA/EBA/ESMA) e le attività collegate alla collaborazione e scambio di informazioni con le altre Autorità sovranazionali (ESRB, ESA, ECB).

ESRB

Lo *European Systemic Risk Board* (ESRB) ha consolidato il suo ruolo di supervisore macroprudenziale a livello europeo e intrapreso numerose iniziative volte all'identificazione e mitigazione dei rischi a più alto impatto per la stabilità del sistema finanziario. Le analisi, da una prima fase più *"bank oriented"*, rivolgono ora una maggiore attenzione alle problematiche assicurative. L'IVASS partecipa alle riunioni del *General Board* (assemblea decisionale), in qualità di membro non votante, e dell'ATC (assemblea tecnica) contribuendo ai lavori di entrambi i consessi su temi di carattere assicurativo, che hanno riguardato, tra l'altro, la discussione di possibili soluzioni per fronteggiare il rischio di un prolungato periodo di bassi tassi di interesse. Cooperazione è stata fornita anche attraverso la collaborazione con la Banca d'Italia, membro votante per il nostro Paese.

Joint Committee

Il *Joint Committee* riunisce i presidenti delle Autorità di vigilanza europee (*ESA- European Supervisory Authorities*, ovvero EBA, ESMA ed EIOPA) ed è stato istituito allo scopo di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra di esse su argomenti di interesse comune. Il *Joint Committee* svolge anche un ruolo di primaria importanza nello scambio di informazioni e coordinamento con l'ESRB (*European Systemic Risk Board*).

A rotazione, ciascuna delle tre Autorità assume annualmente la guida del Comitato: nel 2012 la presidenza di turno è stata dell'ESMA, che nel 2013 ha passato il testimone ad EIOPA. Nel corso del 2012 il *Joint Committee* si è riunito sei volte occupandosi principalmente di tutela del consumatore, conglomerati finanziari, antiriciclaggio, stabilità finanziaria e rischi intersettoriali: su queste aree di maggiore interesse sono stati creati appositi sottocomitati intersettoriali, il principale dei quali si occupa di conglomerati finanziari.

JCFC

Nell'ambito del *Joint Committee* particolare rilievo assume l'attività del *Joint Subcommittee on Financial Conglomerates* (*JCFC*) che, nel corso del 2012, ha finalizzato il parere alla Commissione europea sulla revisione della direttiva conglomerati (*FICOD2*). Ad avviso del *JCFC*, il perimetro della vigilanza consolidata di un conglomerato finanziario dovrebbe essere esteso anche alle imprese non regolamentate nella misura in cui ciò sia necessario per una completa valutazione dei profili di rischio del conglomerato. Dovrebbe, inoltre, essere identificata l'entità giuridica responsabile dell'applicazione dei requisiti di gruppo di modo che ne sia garantito l'effettivo adempimento, dotando i supervisori delle specifiche misure di esecuzione nei confronti di tali entità.

Sono continuati i lavori volti alla definizione di un progetto di norme tecniche di regolamentazione (*draft regulatory technical standards*) per il calcolo dei fondi propri dei conglomerati finanziari, con l'obiettivo di favorire l'armonizzazione dei metodi di calcolo del capitale ai fini dei requisiti patrimoniali di vigilanza.

Tra le altre attività, il *JCFC* – del quale l'IVASS detiene la vicepresidenza – cura anche la mappatura dei conglomerati finanziari attivi nell'Unione Europea e delle Autorità (Coordinatore ed Autorità Competenti Rilevanti) coinvolte nella supervisione di ciascun conglomerato. La lista più recente è disponibile sul sito della Commissione Europea.

3. - La regolamentazione nazionale

3.1 - Le novità normative

Accanto alle disposizioni in materia di r.c. auto (v. *infra* paragrafo 3.2.2), il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, (c.d. decreto Sviluppo bis), ha introdotto disposizioni in materia assicurativa preordinate all'obiettivo di accrescere la concorrenza e la tutela del consumatore, promuovendo l'adozione di forme di collaborazione tra gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro. La collaborazione, attuabile anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, è realizzabile sia tra intermediari iscritti nella stessa sezione che in sezioni diverse, purché all'assicurato sia fornita idonea informativa. Le clausole dei mandati sottoscritti tra l'impresa e gli intermediari che vietano tali forme di collaborazione sono nulle a partire dal 1° gennaio 2013.

Lo stesso decreto, per evitare possibili disparità di trattamento nel settore delle assicurazioni vita, ha modificato il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile introducendo la prescrizione decennale per i diritti connessi ai contratti di assicurazione sulla vita.

In materia di polizze connesse ai mutui ipotecari, il decreto ha stabilito che, nel caso di estinzione anticipata dei mutui per i quali era stata sottoscritta una polizza per la durata dell'intero contratto, le imprese debbano restituire al contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria al netto delle spese amministrative effettivamente sostenute dall'impresa, a condizione della loro indicazione nella proposta di contratto.

Con lo stesso decreto viene assegnato all'IVASS il compito di definire, con apposito regolamento, "gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari"; i relativi lavori sono stati avviati nel 2012 e proseguono nell'anno in corso con un tavolo di confronto con le principali categorie di operatori presenti nel mercato.

Gli obiettivi dell'Istituto, in sede di nuova regolamentazione, riguardano l'innalzamento degli standard professionali degli addetti alle reti distributive, per incentivare sane dinamiche di mercato e favorire la protezione del consumatore, nonché il coordinamento della disciplina dei settori assicurativo, creditizio e finanziario, pur tenendo conto delle specifiche normative ed operative dei diversi settori.

Con decreto n. 130 del 30 luglio 2012, è stata data attuazione alla Direttiva 2010/78/UE, c.d. *Direttiva Omnibus*, con riguardo ai poteri delle Autorità europee di vigilanza dei settori bancario, finanziario e assicurativo, in considerazione dell'istituzione delle nuove *Authorities* europee (in particolare l'EIOPA per il settore assicurativo, l'EBA per il settore bancario, l'ESMA per il settore finanziario) e del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), di cui sono parte integrante le autorità di vigilanza degli Stati membri, incluso l'IVASS.

In particolare il decreto promuove il rafforzamento della collaborazione ed integrazione tra le Autorità a tutela della stabilità del sistema finanziario europeo, prevedendo che l'IVASS:

- collabori, anche mediante scambio di informazioni, con l'EIOPA, le altre autorità di vigilanza degli Stati membri, l'ESRB e il *Joint Committee* al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- in caso di crisi o tensioni nei mercati, valuti le ricadute dell'azione di vigilanza sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri anche avvalendosi di scambi di informazioni con l'EIOPA, il *Joint Committee*, l'ESRB e le altre autorità di vigilanza degli Stati membri;
- concluda accordi con l'EIOPA e con le altre autorità di vigilanza degli Stati Membri, aventi ad oggetto anche delega di compiti. Infine, viene espressamente inserita nel Codice delle assicurazioni la possibilità che l'EIOPA svolga la funzione di mediatore per la risoluzione di controversie tra autorità di diversi Stati membri in materia di situazioni transfrontaliere.

Il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, (c.d. decreto Sviluppo) ha introdotto rilevanti modifiche in materia di tassazione delle polizze assicurative, stabilendo che l'obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all'articolo 23 (i c.d. sostituti d'imposta) si applica anche con riferimento ai redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nel caso in cui l'imposta non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere.

Inoltre è stato armonizzato il trattamento fiscale tra polizze emesse da imprese italiane ed estere, prevedendo l'applicazione dell'imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita anche da parte dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera.

3.1.1 - I regolamenti adottati dall'Istituto

Nel corso del 2012 sono stati adottati cinque Regolamenti, nonché diversi provvedimenti attuativi, modificativi o integrativi di regolamenti vigenti.

Il Regolamento n. 40 del 3 maggio 2012 descrive il contenuto minimo dei contratti di assicurazione sulla vita, accessori rispetto all'erogazione di mutui immobiliari ovvero di operazioni di credito al consumo da parte di banche ed altri intermediari finanziari, secondo quanto previsto dall'articolo 28 comma 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Il Regolamento attribuisce contenuto concreto alla previsione dell'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto, prevedendo che banche e operatori finanziari che intendano subordinare l'erogazione di un finanziamento alla sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita, debbano sottoporre alla clientela almeno due diversi preventivi, relativi a polizze offerte da parte di gruppi assicurativi diversi e non riconducibili al soggetto che eroga il finanziamento

In un'ottica di tutela dei consumatori, deve trattarsi di una polizza temporanea caso morte a capitale decrescente in tutte le ipotesi di presenza di un piano di ammortamento, mentre la copertura prevista potrà essere a capitale costante esclusivamente nelle ipotesi di assenza di un predefinito piano di ammortamento (come nel caso delle carte di credito *revolving*).

La copertura del rischio morte deve garantire rispetto a qualsiasi causa di decesso e senza alcuna limitazione territoriale; la durata del contratto deve essere pari a quella propria del mutuo immobiliare o del credito al consumo concesso e il periodo di carenza iniziale non può essere superiore a 90 giorni. Le operazioni di liquidazione del capitale assicurato devono concludersi entro i 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta e, nel caso di estinzione anticipata del mutuo o del contratto di credito al consumo, il premio unico eventualmente corrisposto deve essere restituito *pro-quota*, tenendo conto del periodo residuo rispetto alla scadenza originaria prevista in polizza.

Il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 si prefigge il riordino della normativa volta a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento delle attività terroristiche, in continuità con quanto previsto dal Regolamento n. 20/2008. L'ambito soggettivo delle disposizioni del nuovo Regolamento è esteso alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, alle sedi secondarie delle imprese aventi sede in uno Stato comunitario o terzo, nonché agli intermediari di assicurazione iscritti nelle sezioni A) e B) del RUI. Sono stati precisati i compiti rispettivamente assegnati all'organo amministrativo (cui spetta l'individuazione dell'orientamento strategico e delle politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo), all'alta direzione, all'organo di controllo e, nelle imprese che ne siano dotate, all'organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

E' stata inoltre prevista l'istituzione di una specifica funzione antiriciclaggio, dotata di adeguati requisiti di indipendenza e che disponga di risorse, umane e materiali, idonee allo svolgimento dei compiti assegnati, ancorché eventualmente inquadrata nell'ambito delle unità organizzative che svolgono l'attività di *compliance* o di *risk management*. E' comunque richiesto che l'organo amministrativo proceda all'individuazione di un responsabile della funzione antiriciclaggio che disponga di adeguata indipendenza, autorevolezza e professionalità, e che non risulti contemporaneamente preposto ad aree operative, né gerarchicamente subordinato ai responsabili delle stesse.

Le imprese sono altresì tenute a curare la formazione continua del personale dipendente e della propria rete distributiva circa i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; stesso obbligo grava anche su agenti e broker, tenuti a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, curare il proprio aggiornamento professionale anche con specifico riguardo a tale ambito e prendere le necessarie precauzioni perché le disposizioni antiriciclaggio vengano scrupolosamente osservate anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Il Regolamento n. 42 del 18 giugno 2012 disciplina il procedimento volto alla dichiarazione di decadenza dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nel mercato assicurativo, fornendo concreta attuazione al divieto di assumere tali ruoli in imprese concorrenti (c.d. divieto di *interlocking directorates*).

La normativa primaria ha fissato un termine (90 giorni, estesi a 120 in sede di prima applicazione) entro cui i titolari di cariche reciprocamente incompatibili possono optare per il mantenimento di una fra le diverse cariche ricoperte, stabilendo, in caso di inerzia, la decadenza da tutte le cariche.

Il Regolamento ha individuato le unità organizzative competenti alla dichiarazione di decadenza; nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità debba essere valutata altresì dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, sono previste forme di raccordo con tali Autorità.

Il procedimento amministrativo diretto ad accertare l'esistenza di cause di decadenza si deve concludere, salvo eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini, entro 60 giorni dall'avvio.

L'adozione del Regolamento n. 43 del 12 luglio 2012 si è resa necessaria alla luce di quanto previsto dal decreto "milleproroghe", con il quale erano stati modificati i presupposti e le modalità di esercizio della facoltà, riconosciuta alle imprese di assicurazione, di adesione a un regime contabile speciale, istituito al fine di contrastare la notevole volatilità dei valori dei titoli di Stato e di limitare gli effetti sistemici della crisi finanziaria internazionale. Il Regolamento rafforza le prescrizioni relative all'informativa di vigilanza da rendere da parte delle imprese che si avvalgono della facoltà di valutare contabilmente i titoli di debito sovrani a valori diversi da quelli di mercato, nonché quelle relative ai presidi di *governance* da attivare; restano invece invariate quelle concernenti i limiti alla distribuzione degli utili e l'informativa da rendere al mercato.

Con il Regolamento n. 44 del 9 agosto 2012, l'Istituto ha disciplinato il modello di relazione annuale sull'attività antifrode, che le imprese sono tenute a trasmettere da maggio 2013. Tale relazione fornisce informazioni dettagliate sull'attività antifrode svolta, su relativi esiti, sulle misure organizzative interne adottate dalle società per contrastare le frodi.

L'articolo 22, comma 8, del decreto legge Sviluppo bis ha previsto che l'IVASS disciplini, con proprio regolamento, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, le modalità attraverso cui le imprese di assicurazione devono mettere a disposizione sui propri siti internet apposite aree, riservate ai contraenti, tramite le quali sia possibile consultare la propria posizione assicurativa. Finalità della norma è quella di accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato mediante il canale di comunicazione telematico. Dopo una fase di preconsultazioni con le imprese, gli intermediari e le associazioni dei consumatori, l'IVASS ha predisposto lo schema di regolamento che è stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, conclusasi il 30 aprile 2013: lo schema contiene criteri di carattere generale, lasciando all'autonomia delle imprese la scelta delle modalità attuative.

3.1.2 - Altri provvedimenti dell'Istituto a contenuto generale

Il Provvedimento n. 2957 del 18 gennaio 2012 reca una modifica al Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009, in tema di sicurezza e negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze *index linked*.

La nuova disciplina prevede che il requisito di *rating* minimo (pari almeno ad "A-") stabilito dal Regolamento per i titoli strutturati emessi dai soggetti individuati al comma 2, lettera a) dell'art. 7 non si applichi ai titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo SEE, come peraltro già previsto per i titoli emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo SEE sottoposti a vigilanza prudenziale a fini

di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza.

Il Provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012, recante modifiche ed integrazioni ai Regolamenti nn. 33/2010 e 36/2011, trae origine dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, che ha demandato all'Istituto il compito di adottare un Regolamento che disciplini condizioni, limiti e modi nel rispetto dei quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle proprie riserve tecniche, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

Tali attivi sono considerati ammissibili nella misura massima del 3% delle riserve tecniche, sempre che si tratti di titoli: emessi da società il cui bilancio sia certificato e supportati dalle garanzie rilasciate dal sistema finanziario, dalle fondazioni e dai fondi privati (come previsto dall'art. 157, comma 3 del d. lgs. 163/2006). Tali garanzie saranno concretamente definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti.

Il Provvedimento n. 2998 del 10 agosto 2012 ha modificato il Regolamento n. 31/2009, recante la disciplina della Banca dati sinistri. Il termine di 20 giorni per la trasmissione da parte delle imprese all'Istituto dei dati inerenti ai sinistri stradali è stato ridotto a 7 per consentire un più rapido aggiornamento del *database* e una maggiore significatività dei dati raccolti ai fini delle successive interrogazioni della banca dati.

Il Provvedimento n. 3020 dell'8 novembre 2012 reca modifiche e integrazioni al Regolamento n. 20/2008 concernente i controlli interni, la gestione del rischio, la *compliance* e l'esternalizzazione delle attività delle imprese assicurative. In particolare vengono ampliati i compiti di indirizzo strategico e organizzativo dell'organo amministrativo delle imprese previsti, in generale, dall'articolo 2381 del codice civile. La relazione sul sistema dei controlli interni deve illustrare adeguatamente la struttura organizzativa dell'impresa e le ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare l'efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi. E' stato inoltre ampliato l'ambito oggettivo della relazione in materia di controlli interni e gestione dei rischi da trasmettere annualmente all'Istituto di Vigilanza unitamente al bilancio di esercizio, anticipando in tal modo quanto verrà richiesto dal momento in cui saranno vigenti le prescrizioni recate in tal senso dalla Direttiva "Solvency II".

3.2 - Le riforme in atto e prospettate in materia di r.c. auto.

Con riferimento al settore dell'assicurazione r.c. auto, l'IVASS sta approfondendo alcuni temi di particolare rilevanza, anche al fine di dare attuazione alle previsioni del decreto legge Liberalizzazioni e del decreto Sviluppo bis. Si tratta di interventi "di sistema", di particolare complessità, la cui realizzazione richiede, in alcuni casi, un particolare impegno organizzativo e tecnologico.

3.2.1 - Le misure del Decreto Liberalizzazioni (decreto legge n. 1 del 2012).

Nel corso del 2012 è proseguita l'attività volta a dare attuazione alle disposizioni introdotte in materia r.c. auto dal decreto legge Liberalizzazioni (vedi Relazione dell'ISVAP per l'anno 2011, pagina 37 e seguenti), sia attraverso l'attività regolamentare dell'Istituto che mediante i pareri resi ai Ministeri competenti.

L'articolo 29 del decreto Liberalizzazioni prevede che, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle imprese e, in particolare, il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

La stessa norma attribuisce all'IVASS il compito di definire il nuovo criterio e di stabilire annualmente il limite alle compensazioni dovute.

Il risarcimento diretto doveva rappresentare uno strumento per migliorare la qualità del servizio per l'utenza, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno e, soprattutto, per incidere sui costi dei risarcimenti, contribuendo al contenimento dei livelli tariffari dell'assicurazione r.c. auto. Soltanto il primo di tali obiettivi è stato in parte raggiunto mentre l'andamento dei costi dei risarcimenti non ha seguito lo stesso percorso virtuoso né si è assistito all'auspicato contenimento dei prezzi dell'assicurazione r.c. auto.

L'attuale criterio di compensazione economica tra imprese, basato su un sistema di "forfait" calcolato annualmente sulla base del costo medio dei risarcimenti pagati nell'anno precedente, ha mostrato i suoi limiti. La "certezza" di ottenere comunque un rimborso predefinito nei limiti del *forfait* ha indotto comportamenti scarsamente proattivi da parte delle imprese, incentivando le imprese deputate alla gestione del sinistro a pagare sinistri anche con importi molto bassi, al fine di incassare il *forfait*. Le imprese non hanno inoltre apprestato adeguati controlli antifrode e idonei presidi sui processi liquidativi volti ad individuare eventuali aree di inefficienza, anche sotto il profilo del controllo del riconoscimento di voci di danno non dovute.

L'Istituto sta lavorando alla definizione del nuovo criterio, in linea con quanto previsto dall'articolo 29 del decreto Liberalizzazioni.

In ottica antifrode l'articolo 31 del decreto liberalizzazioni ha previsto la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione e la loro sostituzione con sistemi elettronici e telematici, secondo modalità da definirsi con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentito l'ISVAP (ora IVASS).

Lo schema di regolamento prevede l'istituzione di una banca dati pubblica presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che garantirà a regime, alle forze dell'ordine e a chiunque ne abbia interesse, il controllo delle coperture r.c. auto in via telematica e in tempo reale. Nel mese di aprile 2013 l'IVASS ha fornito ai Ministeri competenti il previsto parere.

Con analogo intento l'art. 32 del decreto Liberalizzazioni ha previsto la dematerializzazione dell'attestato di rischio, da realizzarsi tramite l'alimentazione, obbligatoria per le imprese, di una banca dati elettronica. A seguito del processo di dematerializzazione, la consegna dell'attestato di rischio dall'impresa all'assicurato dovrà avvenire per via telematica e, in caso di passaggio dell'assicurato da una società all'altra, le informazioni contenute nell'attestato di rischio saranno acquisite direttamente dalla nuova compagnia in via telematica attraverso la nuova banca dati.

L'Istituto sta lavorando all'attuazione della norma, attraverso l'adozione di un Regolamento, che valuti i diversi profili, incluso il tema della consegna telematica a soggetti non muniti di strumenti informatici.

La disposizione dell'articolo 32 del decreto Liberalizzazioni disciplina l'ipotesi dell'installazione della "scatola nera" o di dispositivi simili in grado di registrare l'attività del veicolo prevedendo, nel caso di consenso dell'assicurato, che le imprese debbano applicare una riduzione significativa sul premio r.c. auto sopportando i costi di installazione, disinstallazione e manutenzione del dispositivo.

Il fine è quello di garantire agli assicurati significativi sconti sul premio e, al sistema nel suo complesso, effetti positivi in termini di riduzione dei costi dei risarcimenti e di contrasto alle frodi, grazie al controllo sulla dinamica dei sinistri che la scatola nera è in grado di realizzare. Lo schema di Regolamento, elaborato di concerto tra l'IVASS, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Garante per la protezione dei dati personali, è stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, che si è chiusa il 30 aprile 2013 (documento di consultazione n. 1 del 2013); esso definisce le modalità di

raccolta, gestione e utilizzo, in particolare a fini tariffari e per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dalle scatole nere.

Sulla questione della "scatola nera" l'8 aprile 2013 è intervenuta la sentenza del Tar Lazio n. 3530/2013 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da ANIA e dalle imprese di assicurazione avverso la comunicazione dell'aprile 2012 con cui l'ISVAP aveva reso nota la propria interpretazione sul carattere obbligatorio dell'offerta di polizze con scatola nera da parte delle imprese.

Lo stesso decreto Liberalizzazioni, all'art. 34, ha introdotto l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti r.c. auto di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre imprese non appartenenti ai medesimi gruppi. Il 10 luglio 2012, dopo una serie di incontri preliminari con le associazioni di agenti, *broker*, imprese e associazioni dei consumatori, è stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione il relativo schema di Regolamento (documento di consultazione n. 43 del 2012). Sono pervenute oltre 3.400 osservazioni, con critiche sia alla norma primaria che alle modalità operative proposte. In particolare è stato osservato che la disposizione di legge introduce per gli intermediari obblighi di confronto con i prezzi dei concorrenti non previsti in alcun altro settore produttivo o commerciale.

L'Istituto sta valutando la tematica anche alla luce della successiva normativa introdotta dal decreto legge Sviluppo bis in tema di contratto base r.c. auto e di apertura a nuove forme di collaborazione tra intermediari.

3.2.2 - Le misure del Decreto Sviluppo bis (decreto legge n. 179 del 2012) in materia di r.c. auto.

L'attenzione del legislatore per il mercato r.c. auto è comprovata anche dalle recenti novità introdotte in materia dal decreto legge n. 179 del 2012, c.d. decreto Sviluppo bis.

In particolare, l'articolo 21 del decreto legge Sviluppo bis prevede la costituzione presso l'IVASS di una struttura per la prevenzione amministrativa delle frodi r.c. auto, le cui concrete modalità attuative dovranno esplicitarsi attraverso l'analisi, le elaborazioni e le valutazioni delle informazioni desunte da un archivio informatico integrato, la richiesta di informazioni e documentazione a imprese e intermediari e le conseguenti attività di segnalazione alle imprese e all'autorità giudiziaria dei "profili di anomalia" riscontrati.

L'archivio informatico integrato dovrà essere connesso con una pluralità di banche dati, alcune già individuate dalla norma primaria; ulteriori banche dati pubbliche e private potranno essere individuate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che dovrà altresì definire le modalità di connessione e di accesso, nonché gli obblighi di consultazione da parte delle imprese in fase di liquidazione dei sinistri. La realizzazione della struttura e della relativa banca dati richiede un impegno organizzativo e tecnologico di elevata complessità, al quale l'Istituto sta lavorando per il più efficiente raggiungimento degli obiettivi individuati dal legislatore.

Inoltre, con l'obiettivo di accrescere la competitività e la concorrenza del mercato, l'articolo 22 del decreto ha introdotto l'articolo 170 bis nel Codice delle assicurazioni il quale, in deroga a quanto previsto all'articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile, esclude il rinnovo tacito delle polizze assicurative che trovava generalizzata applicazione nei contratti di garanzia per la r.c. auto. A tutela del consumatore è previsto che l'impresa, oltre ad informare l'assicurato della futura scadenza del contratto con almeno 30 giorni di preavviso, mantenga la copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza in modo da garantire la continuità assicurativa del veicolo.

Infine, l'articolo 22, comma 4, del decreto ha previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito l'IVASS, l'ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori, definisca con regolamento il contenuto del "contratto base" di

assicurazione r.c. auto, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge da parte dell'assicurato, nonché i casi di riduzione del premio o di ampliamento della copertura di base.

Il "contratto base" – che andrà offerto dalle imprese via web, al prezzo liberamente fissato da ciascuna compagnia – consentirà al consumatore di confrontare più facilmente le polizze presenti sul mercato e di trovare la giusta combinazione di coperture e prezzo. Nel febbraio 2013, l'IVASS ha fornito il proprio parere sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Lo schema è stato sottoposto dal Ministero anche al Consiglio di Stato che nel marzo 2013 ha sospeso il giudizio, in attesa di ricevere alcuni elementi informativi dal Ministero. Nei primi mesi del 2013 sono stati inoltre avviati i lavori con il Ministero dello Sviluppo Economico per definire le caratteristiche del "modello elettronico" che le imprese dovranno utilizzare per l'offerta del "contratto base" tramite i siti internet.

3.2.3 - Riforme prospettate.

Sempre in materia r.c. auto, si richiamano due aspetti di particolare rilievo che, in ottica "strutturale", possono contribuire ad aggredire le criticità del settore.

L'Istituto ha, in diverse occasioni, sottolineato che l'attuale sistema bonus malus si fonda su un meccanismo di evoluzione delle classi di merito basato su regole evolutive delineate nel 1993, prima della liberalizzazione tariffaria intervenuta a livello comunitario. Si tratta di un sistema, non più attuale, che, sotto il profilo tecnico-attuariale, risente della concentrazione degli assicurati nelle prime classi di merito, poiché la grande maggioranza degli assicurati non causa sinistri. Il parametro "classe di merito", in altre parole, che attesta la buona o cattiva condotta di guida dell'assicurato, è destinato a perdere significato ai fini della determinazione del profilo di rischio e, quindi, del premio, con effetti penalizzanti per gli assicurati virtuosi. Da ciò la necessità di una rivisitazione organica del sistema che tenga in debito conto il mutato contesto normativo ed economico e che porti alla definizione di un nuovo meccanismo che rispecchi nel prezzo le condotte di guida effettivamente tenute dagli automobilisti.

In materia di risarcimento del danno alla persona, si ritiene necessario un intervento normativo che completi la regolamentazione del settore, con riguardo alle c.d. "macrolesioni" (lesioni dal 10 al 100% di invalidità permanente). Alla forte incidenza nel mercato italiano dei risarcimenti derivanti dai danni alla persona, si accompagna, infatti, per quanto riguarda i danni più gravi, la persistente incertezza in merito alla loro valutazione e quantificazione a causa dell'assenza di precisi criteri normativi. I sinistri con danni alla persona superiori a 9 punti di invalidità permanente, costituiscono, come numero, il 10% dei sinistri con lesioni; la loro incidenza in termini di importi liquidati rappresenta oltre il 60% del totale liquidato per danni alla persona. Inoltre, l'entità degli importi mediamente corrisposti per una stessa macrolesione, subita da soggetti di eguale età, è soggetta a variazioni in relazione alla zona in cui il sinistro è avvenuto.

L'IVASS si è pronunciata da tempo sulla necessità di pervenire al completamento della regolamentazione normativa per quanto riguarda sia la tabella medico legale delle menomazioni, sia la tabella dei valori economici del punto di invalidità, allo scopo di dare coerenza sistemica e giustizia sociale ai macrolesi e ridurre il contenzioso giudiziario e stragiudiziario.

III - L'AZIONE DI VIGILANZA

1. - Il monitoraggio degli effetti della crisi finanziaria

Nel corso del 2012 la crescita economica è rimasta modesta in tutte le principali aree geografiche come conseguenza della crisi del debito sovrano dei paesi dell'eurozona, delle manovre di aggiustamento del bilancio pubblico negli Stati Uniti e del rallentamento dei paesi emergenti.

I mercati finanziari internazionali sono stati caratterizzati dal perdurare di una elevata instabilità che, per quanto riguarda quelli europei, ha determinato la forte volatilità dei corsi dei titoli. Dopo una prima parte dell'anno contraddistinta da un andamento negativo dei mercati, a partire dal mese di agosto, si è assistito a una riduzione degli spread sui debiti sovrani.

L'Istituto ha continuato la propria attività di ricognizione e verifica dell'esposizione delle singole imprese ai rischi di mercato, di credito e di liquidità, monitorando l'evoluzione delle minusvalenze latenti e l'andamento dell'industria assicurativa attraverso la periodica osservazione dei volumi della produzione, dell'onere dei sinistri e dei riscatti. Sul fronte della liquidità delle imprese vita, si è osservata una generale tendenza all'incremento degli indicatori riscatti/premi e oneri sinistri/premi, il cui picco massimo è stato raggiunto nel corso del primo trimestre 2012. Alla fine dell'esercizio 2012 l'indicatore riscatti/premi ha fatto registrare un valore pari al 68% (62% a fine 2011). I primi mesi del 2013 mostrano segnali di miglioramento.

Nello svolgimento della propria attività di monitoraggio, l'Istituto ha chiesto alle imprese di maggiori dimensioni di fornire informazioni sulle analisi prospettiche quantitative effettuate attraverso l'utilizzo di *stress test*, da svolgersi con cadenza almeno annuale, con particolare evidenza dei relativi risultati economici, ivi inclusi quelli concernenti il requisito di solvibilità.

Considerata la situazione di potenziale vulnerabilità dovuta all'elevata volatilità dei mercati finanziari, l'Istituto ha inoltre effettuato, su indicazione EIOPA, uno specifico monitoraggio trimestrale dell'esposizione dei principali gruppi assicurativi verso il rischio sovrano ed il sistema bancario, acquisendo anche informazioni sulle modalità di gestione della liquidità, sulle politiche di gestione del *cash flow* e sulla predisposizione di *contingency plan* per fronteggiare situazioni di crisi specifiche e generalizzate.

Nel corso dell'anno è inoltre proseguita la partecipazione alle riunioni del Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria, nel corso delle quali l'Istituto ha fornito aggiornamenti sull'impatto della crisi sul mercato assicurativo italiano.

Infine, tenuto conto della difficile fase congiunturale, l'Istituto è intervenuto richiamando l'attenzione delle imprese sulla necessità di adottare, in sede di approvazione del bilancio 2012, una prudente politica di distribuzione dei dividendi, nell'ambito di un generale quadro di rafforzamento patrimoniale.

2. - I controlli patrimoniali, finanziari e tecnici sulle imprese di assicurazione

L'esercizio della vigilanza, finalizzata a presidiare i rischi tipici dell'attività assicurativa, è svolta innanzitutto mediante l'analisi e le verifiche sui documenti contabili delle imprese (bilanci e relazioni semestrali), al fine di verificare l'andamento tecnico e finanziario e, in ultima istanza, la stabilità patrimoniale a livello sia individuale sia consolidato. Tale attività è integrata dall'esame della reportistica di vigilanza inviata trimestralmente all'Istituto; riveste particolare rilevanza quella concernente le attività a copertura delle riserve tecniche e l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati. Su base mensile vengono altresì analizzati gli esiti del monitoraggio degli investimenti e

dell'andamento dei premi e dei riscatti, con l'obiettivo di valutare i rischi di mercato, di credito e di liquidità che gravano sulle singole imprese e sul mercato assicurativo nel suo complesso.

Particolare rilievo assume, altresì, la documentazione concernente la *governance* dei soggetti vigilati, oggetto di una specifica relazione annuale focalizzata sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Le verifiche sul margine di solvibilità e sugli attivi a copertura delle riserve tecniche

A chiusura del 2012 la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria delle imprese di assicurazione ha beneficiato delle mutate tendenze dei mercati finanziari: ne sono una chiara dimostrazione i positivi risultati conseguiti, il migliorato andamento della gestione degli investimenti, l'accresciuto livello di patrimonializzazione (solo in parte imputabile a interventi sul capitale sociale), il generalizzato miglioramento dell'indice di solvibilità e il diffuso minor ricorso alle misure anticrisi per la copertura sia del margine di solvibilità richiesto sia degli impegni tecnici assunti (nel corso dell'anno 12 imprese si sono avvalse delle misure anticrisi di cui al Regolamento n. 43 del 2012; 69 nel 2011).

L'azione di controllo a distanza è stata integrata, laddove necessario, con quella di natura ispettiva; è proseguito il confronto con i rappresentanti delle imprese vigilate su aspetti attinenti alla situazione economico-finanziaria, sui profili organizzativi e sulle prospettive di sviluppo, soprattutto in occasione di operazioni straordinarie significative.

Particolare attenzione è stata posta in presenza di situazioni patrimoniali ritenute inadeguate a sostenere lo sviluppo produttivo o addirittura insufficienti a soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale (deficienza di elementi costitutivi del margine di solvibilità e insufficienza o inidoneità degli attivi posti a copertura degli impegni tecnici). La vigilanza si è inoltre focalizzata nei casi in cui la posizione finanziaria delle imprese ha manifestato segni di progressivo deterioramento, tali da poter mettere a rischio i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. In tali casi, come indicato dall'art. 223 del citato decreto legislativo, è stata richiesta l'adozione di misure correttive idonee a soddisfare i requisiti di solvibilità, a livello sia individuale sia consolidato, richiedendo il possesso di elementi patrimoniali più elevati rispetto al requisito minimo obbligatorio.

Particolare attenzione è stata rivolta al presidio del rischio di liquidità per verificare che la stagnazione della raccolta premi e/o l'incremento dei riscatti e dei sinistri nei rami vita, in presenza di minusvalenze latenti sui titoli detenuti dall'impresa, non imponesse lo smobilizzo di rilevanti quote di attivi con la realizzazione delle perdite potenziali.

In tali casi l'Istituto è intervenuto presso le imprese richiedendo l'adozione delle misure necessarie a rafforzare il livello di patrimonializzazione anche in via prospettica.

Nel gennaio del 2012 l'Istituto, tenuto conto della grave carenza dei requisiti di solvibilità del gruppo Fondiaria-Sai, chiedeva un piano intervento finalizzato a ripristinare la situazione di solvibilità anche prospettica del gruppo. A fronte delle richieste dell'Istituto, veniva presentato un progetto di integrazione con il gruppo Unipol, finalizzato al salvataggio del gruppo Fondiaria-Sai, articolato in due fasi consistenti nel passaggio del controllo, per il tramite di Premafin, del gruppo Fondiaria-Sai dalla famiglia Ligresti al gruppo Unipol e nella successiva operazione di fusione in Fondiaria-Sai di Premafin, Unipol ed eventualmente Milano

Nel giugno 2012 l'Istituto rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione della prima fase del progetto che giungeva a conclusione nel settembre 2012 con l'esecuzione dei necessari aumenti di capitale di 1,1 miliardi di euro operati nelle società quotate Fondiaria-Sai e Unipol Gruppo Finanziario (UGF), nonché con i successivi e conseguenti rinnovi degli organi sociali con esponenti espressione del nuovo azionista, diretti a garantire discontinuità con la precedente gestione. In linea con tali esigenze, nel settembre 2012 l'IVASS aveva nominato un Commissario *ad acta* al fine di accertare eventuali responsabilità degli amministratori, espressione del precedente azionista, nell'esecuzione di operazioni con parti correlate poste in essere a danno delle società del gruppo Fondiaria-Sai e di promuovere le conseguenti iniziative giudiziali volte al reintegro del patrimonio sociale. Nel mese di marzo 2013 le assemblee delle società interessate hanno deliberato l'azione sociale di responsabilità.

Alla fine di dicembre 2012 veniva dato avvio alla seconda fase del progetto con la presentazione all'Istituto dell'istanza di autorizzazione alla fusione. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, l'Istituto sta valutando, mediante il pieno esercizio degli strumenti di vigilanza di cui dispone, la sussistenza dei requisiti di solvibilità della società incorporante, tenuto conto della fusione e che l'operazione non contrasti con i criteri di sana e prudente gestione

L'attività di vigilanza ha altresì riguardato la politica degli investimenti, la copertura e la corretta determinazione delle riserve tecniche, l'operatività in strumenti finanziari derivati, la politica riassicurativa, l'operatività infragruppo e, per la prima volta, la politica di remunerazione per effetto dell'emanazione del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Sono stati inoltre esaminati i rendiconti annuali dei fondi interni relativi alle polizze *unit linked* nonché i rendiconti annuali delle attività delle gestioni separate cui sono collegate le polizze rivalutabili.

Nel corso del 2012 sono stati deliberati dalle imprese 18 interventi di rafforzamento patrimoniale per complessivi 2 101 milioni di euro (di cui 51 milioni quali prestiti subordinati), equamente ripartiti fra la gestione danni e la gestione vita. A seguito di tali interventi sono stati versati 1 468 milioni di euro

A seguito della predetta attività sono stati operati interventi per assicurare l'idoneità degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche e vagliare i casi di supero delle quote massime di investimento previste dalla normativa di settore; in presenza di circostanze eccezionali e tenuto conto delle motivazioni fornite dalle imprese sono state rilasciate autorizzazioni per la temporanea copertura degli impegni tecnici con attivi non rientranti nelle categorie previste dal Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2012. Nello specifico hanno formato oggetto di valutazione alcune tipologie di crediti fiscali che non presentavano i requisiti richiesti dall'art. 24 del richiamato Regolamento (*crediti di imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento*), costituiti, in dettaglio, da acconti versati nel 2010 a titolo di IRES e di IRAP (autorizzati per la copertura degli impegni tecnici al 31 dicembre 2011) e dal credito verso l'Erario derivante dal versamento, avvenuto nel mese di novembre 2011, dell'acconto di imposta sui premi dell'esercizio 2012 (non ancora emessi) riguardante le assicurazioni diverse dalla r.c. auto (autorizzato per la copertura delle riserve tecniche al 31 dicembre 2011 ed al 31 marzo 2012).

In relazione agli attivi utilizzati per la copertura delle riserve tecniche, sono stati effettuati 39 interventi di natura cartolare e accertamenti ispettivi presso le sedi di due società. Due imprese sono state autorizzate ad utilizzare temporaneamente a copertura degli impegni tecnici attivi non espressamente previsti dalla vigente normativa (in altri casi l'istanza di autorizzazione in deroga non ha trovato accoglimento stante l'assenza di circostanze eccezionali e/o considerata l'inconsistenza delle motivazioni adottate)

Altri interventi sono stati effettuati con riguardo alle delibere quadro concernenti le linee guida in materia di investimenti, nei casi di non conformità delle stesse alle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e sulle delibere inerenti le operazioni infragruppo di cui al Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

Nei primi mesi del 2012 è stato sottoscritto il piano di assistenza finanziaria della Grecia che prevedeva, tra l'altro, la ristrutturazione del debito pubblico con il coinvolgimento del settore privato (*Private Sector Involvement – PSI*); ha interessato anche imprese di assicurazione italiane, alcune delle quali esercenti il ramo vita. I principali termini del PSI prevedevano una riduzione del 53,5% del valore nominale dei titoli oggetto di ristrutturazione e il loro scambio con nuovi strumenti finanziari di valore nominale pari al rimanente 46,5%. Per evitare che l'adesione al piano di salvataggio potesse compromettere i rendimenti delle gestioni separate nei cui patrimoni erano stati ricompresi i titoli oggetto di ristrutturazione, con effetti negativi per i contraenti, l'Istituto, accogliendo istanze formulate

in tal senso dalle imprese coinvolte, ha autorizzato quest'ultime, in deroga a quanto previsto dalle norme in essere, a sostituire i titoli oggetto di ristrutturazione con altri attivi di proprietà dell'impresa in deroga alle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. Ciò in considerazione del carattere eccezionale costituito dalla crisi dello Stato greco i cui effetti avevano determinato l'insorgere di ingenti minusvalenze (sui titoli pubblici emessi) non riconducibili alla normale attività di gestione del portafoglio investimenti delle imprese assicuratrici. Quest'ultime si sono fatte carico delle perdite derivanti dall'operazione di cambio.

L'analisi del rischio di riservazione

L'azione di vigilanza in merito al rischio di riservazione, finalizzata ad accertare che le imprese dispongano di appropriati accantonamenti tecnici rispetto ai rischi assunti, è stata condotta attraverso attività di controllo a distanza e in sinergia con verifiche di tipo ispettivo.

Nel 2012 gli esiti del processo di controllo prudenziale hanno evidenziato un incremento, rispetto allo scorso esercizio, delle società che mostrano elementi di problematicità.

La vigilanza, sulla base dell'evoluzione negativa degli indicatori tecnici, delle risultanze delle valutazioni inerenti alle riserve sinistri, nonché a seguito delle verifiche ispettive, ha effettuato interventi nei confronti di 22 società che esercitano i rami danni.

Ai vertici aziendali sono state richieste azioni correttive in termini di rafforzamento delle riserve, ovvero l'adozione di criteri maggiormente prudenziali nell'ambito del processo di valutazione della riserva sinistri. In alcuni casi è stato chiesto anche di revisionare i modelli di valutazione delle riserve a costo ultimo.

Ad esito dei rilievi, le imprese hanno operato un rafforzamento degli accantonamenti tecnici al 31 dicembre 2012 e promosso interventi mirati alla risoluzione delle irregolarità rilevate.

Al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di vigilanza, sono stati richiesti dati di dettaglio infrannuali sugli accantonamenti tecnici per valutare, in via preventiva rispetto alla chiusura del bilancio, eventuali evoluzioni negative.

Per quanto concerne le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita sono state effettuate ispezioni focalizzate sul rischio di riservazione, in particolare sulla verifica della congruità delle riserve tecniche iscritte nel bilancio e sull'analisi del rendimento prevedibile; laddove le verifiche hanno evidenziato criticità, queste sono state corrette dalle imprese a seguito dell'intervento svolto.

La vigilanza è intervenuta anche nei confronti degli attuari incaricati e/o revisori, per contestare il giudizio di sufficienza sulle riserve tecniche, nonché per irregolarità e violazioni normative legate ad omissione degli obblighi di informativa su fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico.

Sono stati effettuati interventi nei confronti di 22 società, autorizzate all'esercizio dei rami danni; nei confronti di 3 imprese sono stati richiesti rafforzamenti delle riserve sinistri e a 10 è stato chiesto di adottare criteri maggiormente prudenziali negli accantonamenti.

Sono stati effettuati interventi nei confronti degli attuari incaricati e/o revisori di 7 imprese.

L'attività ispettiva

Gli accertamenti ispettivi sulle imprese, nel corso del 2012, hanno interessato 22 compagnie e hanno riguardato:

- gli aspetti di *governance* e l'attività delle funzioni di controllo;
- l'analisi del rischio di riservazione e di investimento;
- la valutazione della congruità delle riserve tecniche con particolare riferimento alla riserva sinistri r.c. auto;
- la gestione dei sinistri e dei crediti tecnici;

- le procedure di contabilizzazione e di valutazione dei crediti e la relativa inclusione tra gli attivi a copertura;
- le modalità applicative della tariffa r.c. auto e l'analisi delle procedure di riservazione nel ramo r.c. generale;
- la verifica del ciclo assuntivo e liquidativo ed i rapporti con la rete agenziale;
- le procedure di calcolo dell'*European Embedded Value* (EEV);
- la tenuta contabile e amministrativa delle gestioni separate;
- la verifica dell'equilibrio tariffario di alcuni prodotti vita;
- l'analisi del rendimento attuale e prevedibile, la verifica di congruità della riserva aggiuntiva per rischio finanziario.

La determinazione del tasso massimo di interesse garantibile sui contratti di assicurazione sulla vita

La vigilanza effettua un monitoraggio mensile al fine di stabilire il tasso massimo di interesse che può essere garantito sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ancora da stipulare, sulla base dell'andamento del BTP a 10 anni, *benchmark* utilizzato nel meccanismo di calcolo dell'indice preso a riferimento per la definizione del livello di garanzia finanziaria. Per i contratti con generica provvista di attivi, nel mese di luglio 2012 si sono verificate le condizioni per un innalzamento del tasso massimo applicabile dal 3% al 3,50%, a cui ha fatto seguito, nel mese di dicembre, una riduzione dello stesso che si è attestato ad un livello massimo del 2,75%. Per i contratti a premio unico per i quali le imprese dispongono di un'adeguata provvista di attivi, il tasso massimo applicabile non ha subito alcuna modifica ed è rimasto invariato al 4%.

Modelli interni: il processo di pre-application

Nel corso del 2012 l'Istituto ha effettuato numerose verifiche presso otto gruppi che hanno manifestato l'intenzione di adottare il modello interno per il calcolo del nuovo requisito di capitale in luogo della *standard formula*. Per due gruppi l'IVASS ha il ruolo di *group supervisor*.

Le verifiche svolte sono state finalizzate ad accertare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa *Solvency II* ai fini dell'approvazione del modello interno e hanno riguardato: le metodologie adottate, i modelli matematici sottostanti, i parametri utilizzati, le ipotesi assunte, le analisi di sensitività effettuate al fine di valutare l'adeguatezza della modellizzazione e, in genere, il rispetto degli standard di qualità statistica, di calibrazione e di convalida nonché il grado di utilizzo del modello interno nella gestione dell'impresa.

Per un gruppo italiano, con significativa presenza internazionale, in relazione al quale l'IVASS ha il ruolo di *group supervisor*, l'IVASS sta coordinando e gestendo il processo, in collaborazione con i supervisor europei che vigilano sulle compagnie incluse nell'ambito di applicazione del modello interno che il gruppo ha intenzione di utilizzare per il calcolo del proprio requisito di capitale. Nel 2012 sono state effettuate presso la casa madre undici verifiche che hanno riguardato l'intero modello e, al termine di ogni visita, sono stati predisposti *feedback* per l'impresa condivisi con le Autorità coinvolte. Con i supervisor europei sono stati effettuati dieci incontri tecnici al fine di coordinare e condividere le fasi del processo, che prevede anche numerose attività a livello locale. L'Istituto ha anche effettuato due visite presso una controllata italiana al fine di verificare le specificità a livello individuale.

Per un altro gruppo italiano, tenuto conto dell'attuale stato di avanzamento dell'implementazione del modello, sono state effettuate, sempre in coordinamento con le Autorità europee coinvolte, sei visite conoscitive preliminari.

Per due rilevanti gruppi internazionali, in relazione ai quali l'IVASS, pur non avendo il ruolo di coordinatore e Autorità interessata, sono state effettuate, congiuntamente agli altri supervisor europei, sei verifiche presso le imprese estere responsabili dell'implementazione del modello interno di gruppo e diciotto verifiche presso le imprese italiane inserite nell'ambito di applicazione del modello stesso. Le verifiche in Italia sono state finalizzate a valutare l'adeguatezza del modello interno allo specifico profilo di rischio delle imprese nazionali.